

N. 04952/2013REG.PROV.COLL.  
N. 03282/2013 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex artt. 38 e 60 Ccod. proc. amm.*

sul ricorso numero di registro generale 3282 del 2013, proposto da:

Comune di Silandro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ulrike Lobis e Maurizio Calò, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Cassiodoro, 19;

*contro*

Gurschler Johann Stephan, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Valenti, Monica Bonomini e Salvatore De Maria, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pompeo Magno, 94;

*nei confronti di*

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Covelano, non costituita in giudizio nel presente grado;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione

autonoma di Bolzano, n. 71/2013, resa tra le parti e concernente: decreto di esproprio, classificazione strada comunale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Calò, Lobis e De Maria;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Ccod. proc. amm.;

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, accoglieva il ricorso n. 182 del 2012, proposto da Gurschler Johann Stephan avverso i seguenti atti:

(i) il decreto d'esproprio n. 8/2012 del 17 maggio 2012, emesso dal Comune di Silandro nell'interesse dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Covelano e notificato il 25 maggio 2012, avente ad oggetto: "*Acquisto terreno per l'Amministrazione separata usi civici di Covelano per la 'strada Kohlplätz - marmo' in C.C. Monte Tramontana*", con il quale erano state espropriate senza indennizzo, ai sensi dell'art. 32 l. prov. 15 aprile 1991, n. 10 (*Espropriazione per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale*), le superfici identificate dai tipi di frazionamento n. 189 - 192/2012 e n. 109/2005, facenti parte delle particelle fondiarie 477/1, 17/1, 381, 382, 402, 409, 413 e 999, tutte in C.C. Monte Tramontana, in parte di proprietà esclusiva del ricorrente e in parte in comunione indivisa con altri comproprietari;

(ii) il provvedimento presupposto della Giunta comunale di Silandro n. 252 del 15 maggio 2012, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Silandro il 21 maggio 2012 e dichiarato immediatamente esecutivo, con cui era stata

deliberata la procedura d'esproprio in questione;

(iii) la deliberazione del Consiglio comunale di Silandro n. 22 del 24 maggio 2012, avente ad oggetto: "*Patrimonio - classificazione di un sentiero C.C. Monte Tramontana come strada comunale in base alla L.P. 24/1991*", con il quale la strada di collegamento tra la cava di marmo di Covelano e la strada pubblica era stata classificata come strada comunale.

L'adito Tribunale regionale di giustizia amministrativa basava la pronuncia di accoglimento sui seguenti rilievi:

- riteneva la deliberazione della Giunta comunale n. 252 del 15 maggio 2012 viziata nella parte relativa alla declaratoria d'immediata eseguibilità, per carenza assoluta di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza cui l'art. 79, comma 4, d.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L (*Ordinamento dei comuni*), subordina l'immediata esecutività delle deliberazioni degli organi comunali;
- escludeva la sussistenza dei requisiti dell'interesse pubblico e dell'opera pubblica, che potessero giustificare un procedimento d'esproprio, nonché, comunque, dei presupposti di operatività dell'istituto dell'esproprio senza indennizzo, a fini di regolarizzazione tavolare, disciplinato dall'art. 32 l. prov. 15 marzo 1991, n. 10, con conseguente illegittimità dei provvedimenti *sub* (i) e (ii), nella parte in cui riguardavano gli immobili di (com)proprietà del ricorrente;
- escludeva, infine, la ricorrenza dei presupposti per la qualificazione della strada in questione come strada comunale, ai sensi dell'art. 4 l. prov. 19 agosto 1991, n. 24 (*Classificazione delle strade di interesse provinciale*), affermando di conseguenza l'illegittimità anche del provvedimento *sub* (iii).

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente Comune di Silandro, deducendo i seguenti motivi:

a) l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'avversario ricorso

di primo grado, sollevata dall'Amministrazione originaria resistente con riferimento all'impugnazione della deliberazione consiliare *sub* 1.(iii), per carenza di interesse ad agire, in quanto la classificazione della strada in questione come strada comunale non pregiudicherebbe gli interessi del ricorrente, il quale dall'annullamento del provvedimento non trarrebbe utilità concreta alcuna;

b) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 79, comma 4, d.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L, con riguardo all'affermato mancato assolvimento all'onere motivazionale in punto di urgenza ai fini della dichiarazione di provvisoria eseguibilità della deliberazione *sub* 1.(ii);

c) la *“violazione e falsa applicazione della legge provinciale di Bolzano n. 2/1959, rispettivamente violazione e mancata applicazione della l.p. di Bolzano n. 16/1980 ad opera della sentenza impugnata; error in iudicando - motivazione errata e contraddittoria del giudice di 1° grado in merito alla valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico e dell'opera pubblica (strada del marmo) e quindi dei presupposti formali ai fini dell'applicazione del procedimento di espropriazione ex art. 32 l. p. n. 10/1991 e, pertanto, violazione e/o erronea applicazione della l.p. di Bolzano n. 10/1991 ad opera della sentenza impugnata e motivazione in tale punto errata delle sentenza di primo grado n. 71/2013 con riguardo all'accoglimento del 2° e del 3° motivo del ricorso; infondatezza del motivo n. 2 e 3 del ricorso di 1° grado”* (v. così, testualmente, la rubrica del motivo in questione);

d) *“con riferimento al 4° motivo del ricorso di primo grado: violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 5 della l.p. n. 24/1991 e dei principi contenuti nell'art. 114 Cost. e del d.P.R. TAA 1.2.2005 n. 3/L ad opera della sentenza impugnata; motivazione errata e comunque insufficiente in tale punto decisivo e assoluta infondatezza del 4° motivo del ricorso di primo grado”*.

Il Comune appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria

esecutorietà dell'appellata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell'avversario ricorso di primo grado, con rifusione di spese.

3. Costituendosi in giudizio, l'appellato Gurschler Johann Stephan contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione, mentre ometteva di costituirsi in giudizio, anche nel presente grado, l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Covelano.

4. All'udienza camerale del 4 giugno 2013, fissata per la trattazione dell'istanza incidentale di sospensiva proposta dall'Amministrazione appellante, le parti venivano avvisate della possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale pronuncia sull'istanza cautelare, respinta con ordinanza n. 2121/2013 per carenza di *fumus boni iuris*, per le ragioni che sarebbero state esposte nella sentenza.

5. L'appello è infondato.

5.1. Destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevata dal Comune resistente in primo grado sotto il profilo della carenza d'interesse, in capo all'originario ricorrente, di impugnare la delibera di classificazione della strada in questione come strada comunale, ed espressamente riproposta nel presente grado con la censura di omessa pronuncia, non essendosi il Tribunale regionale di giustizia amministrativa espresso sull'eccezione medesima.

Premesso che risulta documentalmente comprovato (v. estratti tavolari), che il tracciato della strada in questione insiste, tra l'altro, anche su particelle fondiarie in parte di proprietà esclusiva del ricorrente (pp. ff. 381 e 382 in P.T. 9/I, pp. ff. 402, 409 e 413 in P.T. 10/I, e p.f. 999 in P.T. 63/II, tutte in C.C. Monte Tramontana) e in parte in comunione indivisa con altri comproprietari (pp. ff. 477/1 e 17/1 stesso C.C.), si osserva che risulta palese l'incidenza

pregiudizievole dell'impugnato atto di classificazione stradale sui diritti dominicali dell'originario ricorrente e, in genere, sulla sua sfera giuridica (anche sotto il profilo dei danni da immissioni negli immobili confinanti di sua proprietà, provocato dal transito dei mezzi pesanti di trasporto sulla strada sterrata), con conseguente evidente sussistenza di un interesse personale, concreto ed attuale ad impugnare l'atto *sub* 1.(iii).

5.2. Infondato è il terzo motivo d'appello, di cui sopra *sub* 2.c), che investe il decreto d'esproprio e la presupposta delibera comunale.

L'impugnato decreto d'esproprio è stato emanato ai sensi dell'art. 32 l. prov. 15 marzo 1991, n. 10 [aggiunto dall'art. 36 l. prov. 9 agosto 1999, n. 7 (*Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate*)], il quale, sotto la rubrica "Regolazione tavolare di vecchie pendenze", testualmente recita: "1. È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili, sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano stati realizzati in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria. 2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto."

Il citato articolo di legge introduce una fattispecie di sanatoria amministrativa di situazioni giuridiche soggettive di natura reale consolidatesi per il decorso di un lasso temporale ultraventennale – non a caso coincidente con il termine ordinario di usucapione –, ed è teso a conformare lo stato tavolare alla situazione di diritto, connotata dal perfezionamento di una fattispecie acquisitiva extratavolare di un diritto reale immobiliare in favore di

un'amministrazione pubblica [ad es., dalla costituzione di una servitù di uso pubblico su una via vicinale per usucapione o per *dicatio ad patriam*; oppure, dallo svolgimento di una legittima procedura d'esproprio risalente nel tempo, mai attuata tavolarmente, come, peraltro, avvenuto nei casi emersi in seguito alla delega delle funzioni statali in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle Province autonome, a far tempo dal 1 luglio 1998, con d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità*)], allorquando è risultato che l'ANAS in alcuni casi, dopo aver regolarmente espropriato i fondi e pagato l'indennità, aveva trascurato l'iscrizione nel libro fondiario].

L'articolo in esame – che esclude le garanzie procedimentali proprie dell'istituto espropriativo ordinario ed il pagamento di qualsiasi indennità –, lungi dall'introdurre una nuova fattispecie d'acquisto della proprietà o di altri diritti reali immobiliari in favore delle pubbliche amministrazioni, si è limitato a prevedere la facoltà di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari già perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, facendo espressamente salva la riserva di giurisdizione sull'accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità giudiziaria (v. l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo di legge: “*I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria*”). Infatti, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 250 del 20 giugno 2005, nel dichiarare manifestamente la questione di legittimità costituzionale del citato art. 32, sollevata dallo stesso Tribunale regionale di giustizia amministrativo, nell'ambito di un altro giudizio, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 117 e 97 della

Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed all'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha messo in rilievo che il giudice rimettente, nel formulare l'eccezione di incostituzionalità, non aveva tenuto presente la sopra citata clausola di riserva giurisdizionale, “*né ha tentato di fornire una interpretazione dell'intera norma censurata, che avrebbe potuto consentire il superamento dei dubbi di costituzionalità prospettati, in presenza di una disposizione che non pregiudica i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria*” (v. così, testualmente, la citata ordinanza della Corte Costituzionale).

Orbene, tenuto conto, nell'ottica interpretativa costituzionalmente orientata suggerita dalla Corte Costituzionale, della citata clausola di riserva di giurisdizione relativa alle questioni che investono la sussistenza, o meno, della sottostante situazione di diritto legittimante la regolarizzazione tavolare, si osserva che il giudice amministrativo, investito dell'azione di annullamento dell'atto d'esproprio (*rectius*: di regolarizzazione tavolare) emesso ai sensi del citato art. 32, può e deve conoscere *incidenter tantum* e senza efficacia di giudicato esterno, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Cod. proc. amm., delle questioni attorno al perfezionamento, o meno, di una fattispecie acquisitiva extratavolare in favore dell'amministrazione procedente, così come è in facoltà delle parti di adire in ogni tempo il giudice ordinario per accertare, con efficacia di giudicato esterno, la sussistenza, o meno, di siffatta eventuale fattispecie acquisitiva.

Ciò posto in linea di diritto, si osserva che nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti di applicabilità della norma in esame.

In linea di fatto, occorre precisare che la strada oggetto del contendere, la quale collega la cava di marmo di Covelano alla strada pubblica – che dall'abitato della frazione di Covelano e di Silandro conduce alla sede del maso



chiuso “Tafrazz”, di proprietà dell’originario ricorrente e di cui fanno parte, tra l’altro, le menzionate particelle occupate dal tracciato stradale –, è stata costruita a tratti separati, secondo il seguente ordine topografico (da monte a valle):

- il primo tratto è stato costruito nell’anno 1956 dall’Ente Tre Venezie (all’epoca titolare dei diritti di coltivazione della cava, cui nell’anno 1962 era succeduta, quale concessionaria, la società *Lasa Marmo s.p.a.*), nella sua qualità di titolare di un diritto di superficie sui fondi occupati dal tracciato stradale, costituito sulla base di un contratto stipulato con i (com)proprietari, il quale è scaduto il 31 dicembre 2000;
- il secondo tratto, di collegamento tra il primo e il terzo tratto, è stato costruito nell’anno 2003 come strada forestale;
- il terzo e il quarto tratto (“*Tafrazzgraben - Kohlplätz*”) sono stati costruiti negli anni 1977 - 1980 come strade forestali (v. doc. 60 e 61 del fascicolo di primo grado del Comune di Silandro).

Solo nell’anno 2003, con la costruzione del secondo tratto (da monte a valle), di collegamento tra i tratti preesistenti, è divenuto possibile il trasporto dei blocchi di marmo a valle su gomma, transitando sulla strada in questione (nel territorio comunale di Silandro). Infatti, fino all’anno 2000 i blocchi di marmo ricavati dagli agri marmiferi di Covelano erano stati trasportati, sul primo tratto, fino alla stazione a monte dell’impianto funicolare della cava di Lasa, sita ad ovest della cava di Covelano, per essere trasportati a valle con tale impianto (nel territorio comunale di Lasa). Nel periodo 2000 - 2005 la coltivazione della cava di Covelano è rimasta sospesa. Solo con la realizzazione del collegamento tra il primo tratto e le preesistenti strade forestali è divenuto materialmente possibile il trasporto a valle del materiale di estrazione, con automezzi pesanti, nel territorio comunale di Silandro.

Già l'esposta sequenza temporale esclude, di per sé, che possa ritenersi perfezionato un acquisto per usucapione del diritto di proprietà o di una servitù di uso pubblico sulla strada in questione, in virtù di un possesso ultraventennale, essendo il transito tra la cava di Covelano e la strada pubblica divenuto materialmente possibile solo nell'anno 2005.

Né risultano configurabili altri titoli d'acquisto extratavolare (quale, ad es., la *dicatio ad patriam* da parte dei proprietari delle particelle occupate dal sedime stradale), peraltro neppure dedotti dal Comune odierno appellante.

Occorre, al riguardo, precisare che la natura di strada forestale propria di lunghi tratti della strada in questione (tra cui il tratto insistente sulle particelle di proprietà esclusiva dell'originario ricorrente) non incide sull'assetto dominicale dei fondi attraversati, irrilevanti essendo le relative fonti di finanziamento. Infatti, la viabilità forestale, funzionale ad una razionale gestione e conservazione dei territori montani, attraverso la migliore gestione del patrimonio agricolo, forestale, alpico ed immobiliare dei proprietari, siano essi soggetti pubblici o privati [v. art. 32, comma 1 n. 7), l. prov. 21 ottobre 1996, n. 21 (*Ordinamento forestale*)], è realizzata previa acquisizione del consenso dei proprietari dei fondi alla libera disponibilità del terreno per l'esecuzione dei lavori (v. artt. 31, comma 3, l. prov. n. 21 del 1996, e 24 e 25 d.P.G.P. 31 luglio 2000, n. 29, recante *Regolamento all'ordinamento forestale*), ma la sua realizzazione non comporta il trasferimento della proprietà in capo all'ente erogatore, in tutto o in parte, delle spese di costruzione dell'opera (salva la predisposizione di apposito titolo di trasferimento – eventualmente anche previa espropriazione ordinaria verso indennizzo, ai sensi dell'art. 38 della citata legge provinciale n. 21 del 1996 –, nella specie non emergente dagli atti; peraltro, in caso di trasferimento negoziale per atto tra vivi, sarebbe occorso comunque l'intavolazione, nel sistema tavolare integrante elemento costitutivo

della fattispecie traslativa).

Si aggiunga che la circolazione dei veicoli a motore sulle strade nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (quale la strada in esame, sita in zona boschiva, per larghi tratti ad un'altitudine superiore ai 1.600 m s.l.m., e rientrante nel perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio), con esclusione delle strade statali, provinciali e comunali classificate tali ai sensi della normativa sulla classificazione delle strade, è assoggettata a un regime limitativo che esclude il transito pubblico indifferenziato con veicoli a motore, riservandolo a categorie ben delimitate di soggetti, tendenzialmente a limitati fini agricolo-forestali [(v. art. 4 l. prov. 8 maggio 1990, n. 10 (*Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico*))].

Ed infatti, nel caso di specie, la strada è stata chiusa al transito pubblico con decreto dell'Assessore provinciale alle foreste del 12 marzo 2004, ai sensi del citato art. 4, comma 1, l. prov. n. 10 del 1990, che testualmente recita: *“L'assessore provinciale competente può vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali o comunali ai sensi della normativa sulla classificazione”*.

Negli anni 2005 - 2011, il transito con mezzi pesanti sulla strada in questione per l'accesso (d) alla cava di marmo di Covelano e per il trasporto del materiale estrattivo era stato, tuttavia, autorizzato, ai sensi della citata legge provinciale n. 10 del 1990, su istanza del Comune di Silandro e dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Covelano (quest'ultima, proprietaria tavolare della cava, oggetto di concessione di sfruttamento trentennale in favore della *Tiroler Marmorwerke s.r.l.* corrente in Laces, sulla base di concessione-contratto del 24 settembre 2003) in via provvisoria e con prescrizioni, di anno in anno,

con correlativi decreti del Presidente della Giunta provinciale, adottati previa acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico per l'agricoltura e le foreste e tenuto conto del nulla-osta dell'ente Parco Nazionale dello Stelvio. Tali decreti di autorizzazione provvisoria hanno fatto espressamente salve sia l'imposizione di eventuali prescrizioni o misure di mitigazione da parte dell'ente Parco Nazionale dello Stelvio, sia l'applicazione della comune disciplina privatistica con riguardo al transito sui fondi di proprietà privata. L'autorizzazione non è, poi, stata rinnovata per l'anno 2012 (v. nota di diniego del 31 maggio 2012), non essendo stata raggiunta un'intesa sull'utilizzazione dell'impianto funicolare esistente per la cava di Lasa, perseguita come soluzione definitiva, ma mai realizzata nonostante l'impegno al riguardo dichiarato dai rappresentanti comunali in occasione delle varie istanze di autorizzazione al transito. Ciò che qui rileva è, ad ogni modo, la circostanza che la circolazione è avvenuta previa specifica autorizzazione, e non a titolo di pubblico transito su strada aperta alla generalità indifferenziata dei cittadini.

Orbene, in assenza della configurabilità di una preesistente fattispecie acquisitiva extratavolare, in favore del precedente Comune di Silandro, del diritto di proprietà od di altro diritto reale che consentisse il transito sulle particelle di (com)proprietà dell'originario ricorrente su cui insiste il tracciato stradale, mancano i presupposti per l'applicabilità dell'istituto dell'esproprio senza indennizzo (*rectius*, di regolarizzazione tavolare) ai sensi dell'art. 32 l. prov. n. 10 del 1991, che per le esposte ragioni non può ritenersi introduttivo di un nuovo titolo d'acquisto di diritti reali immobiliari in capo alla pubblica amministrazione, ma deve essere ricondotto a strumento di adeguamento, in via amministrativa, dello stato tavolare alla situazione di diritto modificata da sottostanti fattispecie acquisitive extratavolari, nella specie da escludersi.

S'impone dunque la conferma della statuizione di annullamento

dell'impugnato decreto d'esproprio e della presupposta delibera della Giunta comunale, mentre restano assorbite le questioni attorno alla natura pubblica dell'opera, dell'interesse perseguito e/o del soggetto beneficiario dell'espropriazione, assurgendo tali questioni a rilevanza con riguardo ad un eventuale procedimento ordinario d'espropriazione per pubblica utilità, non avviato nel caso di specie, sicché ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del presente giudizio.

5.3. Privo di fondamento è, altresì, il quarto motivo d'appello, di cui sopra *sub* 2.d), che investe la deliberazione consiliare n. 22 del 24 maggio 2012, di classificazione della strada in esame come strada comunale.

Premesso che l'impugnata deliberazione è basata sul centrale rilievo motivazionale che *“il corso di strada dall'entrata deviazione maso Tafratz fino al territorio di concessione degli agri marmiferi è di proprietà pubblica (frazione di Covelano; vedasi delibera della Giunta Comunale 252/2012)”* (v. così, testualmente, l'impugnata deliberazione consiliare), rileva il Collegio che l'illegittimità della presupposta deliberazione giuntale n. 252/2012 e del correlativo decreto d'esproprio esplica efficacia caducante sul consequenziale atto di classificazione, sicché la correlativa statuizione di annullamento merita conferma già per tale assorbente ragione.

Né è rinvenibile altro titolo legittimante la classificazione della strada in questione come strada comunale.

Costituisce, invero, consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, che per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo o (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o *dicatio ad patriam*,

ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima; nè la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada (v. sul punto, per tutte, Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2010, n. 20405; Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2002, n. 12540; Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204).

Costituisce, parimenti, *ius receptum* che, per un verso, l'iscrizione delle strade negli appositi elenchi (che richiede l'accertamento dell'uso pubblico e la sua destinazione alla funzione di collegamento di parti del territorio comunale) crea una mera presunzione di appartenenza della strada all'ente cui essa è attribuita, superabile con la prova contraria della sua natura privata e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività, e che, per altro verso, a fronte della natura dichiarativa dell'atto di iscrizione negli appositi elenchi, è irrilevante la mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, se viene provata l'appartenenza della stessa all'ente pubblico territoriale, ad es. attraverso l'uso pubblico da parte di un numero indifferenziato di persone protratto per il tempo necessario al maturare dell'usucapione (sulla compatibilità dell'occupazione usurpativa di un fondo da parte dell'amministrazione pubblica con l'istituto dell'usucapione, v. di recente, CGA, sez. giurisdizionale, 8 maggio 2013, n. 453; Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2012, n. 11147).

Orbene, dovendosi escludere, per le ragioni esposte sopra *sub* 5.2., che si sia

perfezionata una fattispecie acquisitiva in favore dell'appellante Comune di Silandro, l'impugnata deliberazione di classificazione stradale deve ritenersi illegittima, per l'inesistenza di un presupposto diritto reale immobiliare in capo al Comune.

Per tale assorbente ragione merita, dunque, conferma la correlativa statuizione di annullamento adottata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, con assorbimento di ogni altro motivo e questione, ormai irrilevanti ai fini decisorii.

6. Le spese del presente grado, come liquidate nella parte dispositiva, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3282 del 2013), lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza nei sensi di cui in motivazione; condanna il Comune appellante a rifondere all'appellato Gurschler Johann Stephan le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)